

CONVENZIONE PER DETERMINAZIONE COMPENSI

PROFESSIONALI

La **A.S.P FIRENZE MONTEDOMINI**, in persona del Direttore Generale Dott.ssa Marta Meoni, giusto provvedimento presidenziale n. 1 del 13.01.2012 con sede in Via de' Malcontenti n. 6 , Firenze, C.F. 80001110489, p. I.V.A. 03297220489,

(di seguito *Azienda*)

da una parte,

e

l' **Avv. ELENA FRANCI**, nata a Grosseto il 14.03.1962, cod. fisc. FRN LNE 62C54 E202F, p. I.V.A. 02131720480, iscritta all' Ordine degli Avvocati di Firenze, con studio in Via Pisana n. 279, Firenze

(di seguito il *Professionista*)

dall' altra,

(di seguito tutti insieme le *Parti* o disgiuntamente la *Parte*)

premesso che

- In esecuzione della determinazione del Direttore Generale n. ____-del ____, regolarmente esecutiva, è stato conferito all'Avv.Elena Franci, che accetta, l'incarico di svolgere attività di consulenza per gli aspetti giuridici sotto meglio specificati;
- In conformità del principio di libera concorrenza ed avuto riguardo alle previsioni di cui alla Legge 4.08.2006 n. 248 e all' art. 2233 cod. civ. è interesse reciproco delle Parti concludere

un accordo (di seguito *Convenzione*) avente ad oggetto la definizione delle condizioni economiche in base alle quali determinare i compensi professionali per le attività di consulenza stragiudiziale nonché per l'attività di rappresentanza ed assistenza giudiziale inerenti gli incarichi conferiti dalla *Azienda* al *Professionista* ,

- Il professionista si dichiara in possesso di tutti i requisiti legali e delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di detta attività;
- Montedomini ha individuato nel Professionista il soggetto al quale affidare il compimento delle prestazioni di cui ai punti che seguono;
- Le presenti premesse formano parte integrante dell'Accordo

Tutto ciò premesso, le *Parti* stipulano e convengono quanto segue

Articolo 1 – Oggetto della convenzione e definizioni

1.1 La presente convenzione stabilisce le condizioni economiche in base alle quali verranno determinati i compensi da corrispondere al *Professionista* per lo svolgimento degli incarichi professionali di consulenza stragiudiziale nonché per l'attività di rappresentanza ed assistenza giudiziale che l' *Azienda* deciderà di affidargli di volta in volta mediante apposito incarico.

1.2 I compensi professionali che l' *Azienda* riconoscerà al *Professionista* per gli incarichi conferiti saranno determinati esclusivamente nella misura e con le modalità previste dalla presente *Convenzione*.

1.3 La presente *Convenzione* non è derogata neppure nell' ipotesi in cui il compenso da corrispondersi al *Professionista* in base alla *Convenzione* stessa sia inferiore a quello liquidato dal Giudice in sede di provvedimento giudiziale a

favore della *Parte*. Resta espressamente salvo in questo caso il diritto del *Professionista* all' eventuale maggior importo liquidato giudizialmente a favore della *Azienda* nei limiti di quanto effettivamente recuperato dalla *Azienda* medesima nei confronti della parte soccombente o di terzi.

1.4 Il Professionista effettuerà la propria prestazione in adempimento dell'Incarico conferito in piena autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione.

1.5 Gli Incarichi saranno affidati al Professionista in presenza di esigenze specifiche e ad esclusiva discrezione di Montedomini. Nessun impegno minimo viene assunto da Montedomini in relazione al numero di Incarichi che verranno affidati al Professionista durante il periodo di vigenza dell'Accordo stesso.

1.6 Al fini dell'espletamento degli Incarichi, il professionista interloquirà esclusivamente con la Direzione di Montedomini, ovvero con altri dipendenti Montedomini da quest'ultima indicati. Nessun altro contatto con personale Montedomini è da intendersi autorizzato, in aggiunta a quanto precedentemente specificato.

1.7 Il Professionista aggiornerà in modo costante e tempestivo Montedomini riguardo allo stato delle controversie, trasmettendo senza ritardo a Montedomini tutta la documentazione correlata (atti legali, provvedimenti dell'A.G., copie di verbali di udienza etc.).

1.8 L'attività di consulenza ed assistenza sarà prestata sia dalla SEDE dello Studio che presso le sedi di Montedomini ed avrà forma scritta od orale in relazione alla rilevanza delle problematiche e delle richieste di Montedomini

Articolo 2 – Oggetto delle prestazioni professionali

2.1 L' attività che presterà il *Professionista* è da intendersi suddivisa in n. due categorie, la prima stragiudiziale e l' altra giudiziale.

2.2 Nella prima categoria, ovvero attività di consulenza stragiudiziale, devono intendersi ricompresi la stesura dei testi base di lettere di disdetta dei contratti di locazione, la stesura ed invio di lettere di sollecito di pagamento in caso di morosità, la predisposizione dei testi base dei contratti di locazione, la supervisione dei singoli contratti di locazione prima della loro stipula.

2.3 Nella seconda categoria, ovvero prestazioni professionali di natura giudiziale, devono intendersi ricompresi i procedimenti di intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione di cui all' art. 657 codice di procedura civile, di intimazione di sfratto per morosità di cui all' art. 658 codice di procedura civile, i procedimenti di ingiunzione in caso di morosità per canoni di locazione ed accessori di cui all' art. 664 codice di procedura civile e la procedure esecutive per il rilascio degli immobili di cui all' art. 605 codice di procedura civile.

Articolo 3 - Regole generali per la determinazione dei compensi

3.1 Per l' attività di consulenza stragiudiziale di cui al precedente punto 2.2 l' *Azienda* corrisponderà al *Professionista* un compenso forfettario annuo di € 4.000,00 (quattromilavirgolazero), oltre C.A.P. ed I.V.A. come per legge, oltre al rimborso delle spese vive eventualmente sostenute.

3.2 Per le prestazioni professionali di natura giudiziale di cui al precedente punto 2.3, l' *Azienda* corrisponderà al *Professionista* i compensi come di seguito determinati:

- a) per i procedimenti di intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione di cui all' art. 657 codice di procedura civile, un compenso a *forfait* di €620,00 (seicentoventivirgolazero) per ciascun procedimento, oltre C.A.P. ed I.V.A. come per legge, oltre al rimborso delle spese vive sostenute;
- b) per i procedimenti di intimazione di sfratto per morosità di cui all' art. 658 codice di procedura civile ed ingiunzioni di pagamento emesse nell' ambito di detti procedimenti di cui all' art. 664 codice di procedura civile, un compenso da calcolarsi volta per volta sulla base delle tariffe concordate fra il Tribunale di Firenze e l' Ordine degli Avvocati di Firenze, che vengono allegate sub lett. A) e da intendersi parti integranti del presente atto, con detrazione del 30% sul totale dei diritti ed onorari ivi previsti per i vari scaglioni di valore, oltre al rimborso spese generali 12,5% C.A.P. ed I.V.A. come per legge, oltre al rimborso delle spese vive sostenute;
- c) per i procedimenti di ingiunzione di cui all' art. 633 codice di procedura civile per canoni arretrati ed oneri accessori non corrisposti da proporsi autonomamente rispetto alla domanda di convalida di sfratto per morosità, un compenso da calcolarsi volta per volta sulla base delle tariffe concordate fra il Tribunale di Firenze e l' Ordine degli Avvocati di Firenze, che vengono allegate sub lett. B) e da intendersi parti integranti del presente atto, con detrazione del 30% sul totale dei diritti ed onorari ivi previsti per i vari scaglioni di valore, oltre al rimborso spese generali

12,5% C.A.P. ed I.V.A. come per legge, oltre al rimborso delle spese vive sostenute;

- d) per le procedure esecutive per il rilascio degli immobili di cui all' art. 605 codice di procedura civile, un compenso forfettario di € 675,00 (seicentostettantacinquevirgolazerozero) per ciascun procedimento, oltre C.A.P. ed I.V.A. come per legge, oltre al rimborso delle spese vive sostenute.

Articolo 4 – Casi particolari e relativi compensi

4.1 Per i procedimenti derivanti da eventuali opposizioni alla convalida di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione o di sfratto per morosità di cui agli art. 665 e segg. codice di procedura civile, per i procedimenti di opposizione all' esecuzione per il rilascio e, più in generale, qualora l' *Azienda* conferisca al *Professionista* incarichi non riconducibili alle tipologie sopra individuate nei punti 3.1 e 3.2, il compenso da corrispondere a quest' ultimo sarà concordato di volta in volta a seconda del tipo di attività da svolgere.

4.2 In deroga a quanto sopra previsto ai punti 3.1, 3.2 e 4.1, le *Parti* convengono espressamente che qualora vi sia integrale recupero delle spese legali dalle controparti, il *Professionista* percepirà l' intera somma corrisposta da queste ultime, anche se di importo superiore a quanto pattuito nella presente convenzione, e ciò nei limiti di quanto effettivamente recuperato.

Articolo 5 – Durata e recesso

5.1 La presente *Convenzione* avrà la durata fino al 31/12/2012 con decorrenza iniziale dalla data di sottoscrizione della stessa da entrambe le *Parti*.

5.2 Le *Parti* si danno reciprocamente atto che il recesso dalla Convenzione non determina automaticamente revoca o, rispettivamente, rinuncia agli incarichi in corso.

5.3 Resta in facoltà delle *Parti*, rispettivamente, di revocare o rinunciare agli incarichi, ferma comunque restando l' applicazione della presente *Convenzione* per gli incarichi conferiti in base e/o in vigenza della stessa.

Articolo 6 – Comunicazioni

6.1 Ogni comunicazione in relazione e/o in esecuzione della presente *Convenzione* dovrà essere inoltrata per iscritto ai seguenti indirizzi o utenze:

per la A.S. P. FIRENZE MONTEDOMINI

Via de' Malcontenti n. 6 – 50122 Firenze

Fax: 055.2339416

Mail ufficio immobili@montedomini.net

per l' **AVV. ELENA FRANCI**

Via Pisana n. 279 – 50143 Firenze

Fax: 055/471063

Mail: avv.elenafranci@alice.it

6.2 Ciascuna *Parte* potrà modificare i sopra indicati indirizzi, numeri di fax e indirizzi mail mediante comunicazione scritta. Gli effetti della suddetta comunicazione decorreranno dal giorno indicato nella predetta.

Articolo 7 – Legge applicabile e Foro esclusivo

7.1 La presente *Convenzione* è soggetta alla Legge Italiana.

7.2 In caso di controversie fra le *Parti* in merito all' interpretazione e/o esecuzione della presente *Convenzione*, Foro esclusivo a conoscere e decidere delle stesse sarà esclusivamente quello di Firenze.

Articolo 8 – Tracciabilità

La Professionista assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm. deve, quindi utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la società Poste Italiane spa, dedicato anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Articolo 9 – Omaggi

9.1 Il Professionista si impegna a non offrire, personalmente ovvero a mezzo di interposta persona, omaggi ai dipendenti di Montedomini e/o ai loro familiari, a non accettare richieste in tal senso da parte degli stessi, ed a segnalare tempestivamente alla Direzione di Montedomini ogni richiesta di omaggi o compensi di qualsiasi tipo che dovessero ricevere da dipendenti di Montedomini.

Articolo 10 – Trattamento dati

10.1 Le *Parti*, in qualità di rispettivi titolari del trattamento dei dati, si danno reciprocamente atto che i dati personali dell' altra *Parte* saranno trattati con

mezzi manuali, informatici e telematici, per dare esecuzione alla *Convenzione* ed in relazione agli incarichi professionali che verranno affidati al *Professionista*.

Articolo 11 – Modifiche alla convenzione

11.1 Qualsiasi modifica e/ o integrazione alla presente *Convenzione* dovrà essere effettuata e risultare per atto scritto.

Articolo 12 – Spese di registrazione

La presente convenzione redatta in triplice copia nella forma della scrittura privata non autenticata essendo soggetta ad IVA è da registrarsi in caso d'uso, ai sensi dell'art.1 lett.B della seconda parte della tariffa allegata al D.P.R. n. 13/1986

Le eventuali spese di registrazione della presente *Convenzione* saranno esclusivamente a carico della *Parte* che avrà reso necessario la registrazione della stessa.

Firenze,

Letto, approvato e sottoscritto

Per ASP Firenze Montedomini

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Marta Meoni

IL PROFESSIONISTA

Avv.Elena Franci

Ai sensi dell' art. 1341 codice civile le *Parti* specificatamente approvano i sopraenunciati articoli 1), 2), 3), 4), 5), 7) 8),10).

Per ASP Firenze Montedomini

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Marta Meoni

IL PROFESSIONISTA

Avv.Elena Franci
